

Legge regionale 14 novembre 2011, n. 21.
"Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità
dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura".

(B.U. 24 novembre 2011, n. 99)

STRALCIO ART. 16

*Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale ha approvato,
Il Presidente della Giunta regionale promulga*

la seguente legge regionale:

Sommario

Art. 1	Finalità	2
TITOLO I	MULTIFUNZIONALITÀ	2
Art. 2	Ambito di applicazione	2
CAPO I	AGRITURISMO.....	2
Art. 3	Attività agrituristiche	2
Art. 4	Rapporto di connessione	2
Art. 5	Ospitalità	2
Art. 6	Somministrazione di alimenti e bevande.....	3
Art. 7	Organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali.....	3
Art. 8	Organizzazione attività ricreative, sportive, divulgative e culturali	3
Art. 9	Fattoria didattica	3
Art. 10	Attività e servizi complementari	3
Art. 11	Operatori agrituristici	4
Art. 12	Elenco regionale degli operatori agrituristici	4
Art. 13	Segnalazione certificata di inizio attività	4
Art. 14	Obblighi degli operatori.....	4
Art. 15	Pubblicità dei servizi e prezzi	5
Art. 16	Immobili destinati all'agriturismo.....	5
Art. 17	Recupero del patrimonio edilizio.....	5
Art. 18	Barriere architettoniche	5
Art. 19	Norme igienico-sanitarie	5
Art. 20	Formazione professionale	5
Art. 21	Regolamento di attuazione	6
Art. 22	Vigilanza e controllo	6
Art. 23	Sanzioni amministrative pecuniarie.....	6
Art. 24	Sospensione e cessazione dell'attività	6
CAPO II	AGRICOLTURA SOCIALE.....	7
Art. 25	Caratteristiche	7
Art. 26	Rapporto di connessione	7
Art. 27	Attività esercitabili.....	7
Art. 28	Esercizio dell'attività.....	7
Art. 29	Agricoltura sociale e impresa agricola	7
Art. 30	Elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale.....	7
Art. 31	Comunicazioni relative all'esercizio dell'attività	7
Art. 32	Immobili per l'agricoltura sociale	8
Art. 33	Regolamento di attuazione	8
Art. 34	Vigilanza e controllo	8
Art. 35	Sanzioni amministrative pecuniarie.....	8
Art. 36	Sospensione e cessazione dell'attività	8
CAPO III	ALTRE ATTIVITA' CONNESSE CON L'ATTIVITÀ AGRICOLA	9
Art. 37	Vendita diretta	9
Art. 38	Trasformazione di prodotti aziendali.....	9
Art. 39	Produzione di energia.....	9
Art. 40	Contoterzismo	9
Art. 41	Sistemazione e manutenzione del territorio	9
Art. 42	Trasformazione di prodotti agricoli per conto terzi	9
TITOLO II	DIVERSIFICAZIONE	9
Art. 43	Definizione	9
Art. 44	Tipologia delle attività	9
TITOLO III	DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI	9
Art. 45	Contributi	9
Art. 46	Vincolo di destinazione.....	10
Art. 47	Disposizioni finanziarie	10
Art. 48	Disposizioni transitorie e finali	10
Art. 49	Abrogazioni	10

struttura organizzativa regionale competente in materia di turismo;

- g) mettere a disposizione degli ospiti un foglio illustrativo dei prodotti DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, IGT, dei prodotti tradizionali di cui al d.m. 350/1999, dei prodotti biologici e dei prodotti a marchio QM offerti dall'azienda;
- h) esporre al pubblico l'elenco dei fornitori delle materie prime utilizzate non prodotte nell'azienda.

Art. 15 Pubblicità dei servizi e prezzi

1. Nei locali di accesso o di ricevimento degli ospiti deve essere esposta una tabella riassuntiva dei prezzi praticati, compreso l'elenco delle camere con l'indicazione, per ciascuna di esse, dei principali servizi e attrezzature disponibili, dei letti aggiungibili e dei prezzi massimi applicabili.
2. In ogni camera o unità abitativa deve essere esposto il cartellino contenente il prezzo massimo del pernottamento e dei servizi ad esso collegati.
3. Gli operatori che svolgono attività di alloggio o di ospitalità in spazi aperti comunicano al Comune competente per territorio, entro il 1° ottobre di ogni anno, i prezzi giornalieri minimi e massimi che intendono praticare a partire dal 1° gennaio dell'anno seguente, con facoltà di comunicarne l'eventuale modifica entro il 1° marzo successivo. La modifica decorre dal 1° giugno dello stesso anno.

Art. 16 Immobili destinati all'agriturismo

1. Per l'esercizio delle attività agrituristiche possono essere utilizzati sia i fabbricati a destinazione abitativa, esclusi quelli di categoria di lusso, sia i fabbricati strumentali all'attività agricola, esistenti sul fondo ed edificati da almeno dieci anni. Per determinare la data di edificazione dei fabbricati realizzati dopo il 1967, si considera l'anno in cui è stata conseguita l'abitabilità o l'agibilità.
2. Le attività agrituristiche possono essere esercitate anche nei nuclei e borghi rurali individuati dagli strumenti urbanistici comunali, in locali nella disponibilità dell'imprenditore agricolo. Possono altresì essere utilizzati gli immobili destinati a propria abitazione dall'imprenditore agricolo che non dispone di fabbricati e strutture nel fondo coltivato, purché ubicati nello stesso Comune o in un Comune contiguo.
3. Gli edifici utilizzati per l'attività agriturbistica sono assimilabili a ogni effetto alle abitazioni rurali, ai sensi dell'articolo 3 della legge 96/2006.

Art. 17 Recupero del patrimonio edilizio

1. Negli edifici utilizzati per le attività agrituristiche sono ammessi gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione. Nel caso di ristrutturazione sono consentiti gli aumenti volumetrici previsti dalla normativa urbanistica comunale.
2. Gli interventi devono avvenire nel rispetto delle caratteristiche rurali dell'edificio, conservando l'aspetto complessivo e i singoli elementi architettonici con l'uso di materiali e tecniche tipici della zona e, per quanto possibile, con il ricorso a tecniche e materiali di edilizia sostenibile.
3. I titoli abilitativi sono rilasciati a titolo gratuito, previa verifica dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 12.
4. Non possono essere realizzate nuove costruzioni per l'esercizio dell'attività agriturbistica, fatta salva la realizzazione di servizi igienico-sanitari, di volumi tecnici o di impianti sportivo-ricreativi, secondo le caratteristiche definite nel regolamento di cui all'articolo 21.

Art. 18 Barriere architettoniche

1. Ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture agrituristiche, si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati).
2. Il Comune può consentire la deroga alla disposizione di cui al comma 1 qualora sia dimostrata l'impossibilità tecnica, connessa agli elementi strutturali e impiantistici o per la presenza di fabbricati di particolare pregio architettonico, dell'abbattimento delle barriere architettoniche e dell'adeguamento dei locali per l'accoglienza delle persone con disabilità fisica.

Art. 19 Norme igienico-sanitarie

1. Le aziende agrituristiche devono possedere i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali edilizi e di igiene per l'abitabilità e l'agibilità dei locali di civile abitazione, tenuto conto delle particolari caratteristiche di ruralità.
2. Qualora le caratteristiche strutturali o architettoniche degli edifici rurali esistenti non permettano l'adeguamento ai requisiti di cui al comma 1, può essere consentita la riduzione dell'altezza fino al limite minimo di 2,20 metri, purché il volume disponibile per posto-letto non sia inferiore, per le camere a un letto e per i locali servizi, a 18 metri cubi e, per le camere a due letti, a 23 metri cubi. Resta fermo l'obbligo di assicurare un'altezza media minima di 2,50 metri e una superficie minima di 7 metri quadrati per le stanze da un letto e di 11 metri quadrati per le stanze a due letti, con un incremento di 4 metri quadrati di superficie per ogni letto in più. La frazione superiore a 0,50 metri quadrati è arrotondata all'unità superiore.
3. La superficie minima delle unità abitative attrezzate per il pernottamento ed il soggiorno e dotate di servizio autonomo di cucina è fissata in 26 metri quadrati. Possono esservi alloggiate non più di quattro persone, elevabili a cinque nel caso di presenza di bambini fino a dodici anni.

Art. 20 Formazione professionale

1. La Regione promuove iniziative in materia di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, anche periodiche, degli operatori agriturbistici, ai sensi della normativa regionale in materia di formazione professionale.